M_INF.CPPOZZU.CPPOZZU_REG_ORDINANZE.R.0000033.22-03-2023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160
e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0005116 - Ingresso - 29/03/2023 - 13:00

ORDINANZA n° *(vedasi stringa in alto)*

CANALE DI PROCIDA
REGATA VELICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO MONTE DI PROCIDA
giorni 1 e 2 aprile 2023

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

VISTA: la nota assunta al prot. n. 3261 in data 16.03.2023, con la quale il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Monte di Procida comunicava che in data 1 e 2 aprile 2023, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, avrebbe avuto luogo una manifestazione velica denominata *"C1 – IVª Tappa – Classe "ILCA""* nello specchio acqueo del Comune di Monte di Procida;

VISTA: la nota prot. 3672 del 09.03.2023 con la quale il Comune di Monte di Procida ha espresso, per gli aspetti di competenza, il proprio nulla osta allo svolgimento della regata velica;

VISTA: la nota con la quale la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida ha espresso, per gli aspetti di competenza, il proprio nulla osta allo svolgimento della regata velica;

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;

VISTO: il "*Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare del 1972"* e successive modificazioni ed integrazioni (Col.Reg '72) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;

VISTO: il D.Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, recante il "*Codice della nautica da diporto*" in attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172 ed il decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;

VISTO: in particolare l'art. 30 del Codice della nautica da diporto che disciplina le manifestazioni sportive e mare con unità da diporto;

VISTO: il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 recante il "*Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171*";

VISTO: in particolare l'art. 59 del *Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto*, relativo alle unità da diporto impiegate in gare e manifestazioni sportive;

VISTI: gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTA: l'Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 con la quale il Capo del Compartimento marittimo di Napoli, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, ha imposto il divieto di navigazione e transito di qualsiasi unità da diporto, *windsurf* e *kitesurf* compresi, ad eccezione dei natanti da spiaggia (jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, nonché pedalò e simili) nelle zone di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge e 200 (duecento) metri dalle coste a picco;

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0005116 - Ingresso - 29/03/2023 - 13:00

VISTA: la propria Ordinanza n. 59/2021 datata 28.09.2021 che disciplina le comunicazioni e le istanze per le manifestazioni sportive in mare nel Circondario Marittimo di Pozzuoli;

VISTA: la propria Ordinanza n. 44/2022 del 16.05.2022 con la quale vengono disciplinate la navigazione e l'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare, nonché per l'insegnamento delle attività nautico – diportistiche, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs.171/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva di seguito definita;

RENDE NOTO

che **i giorni 1 e 2 aprile 2023, dalle ore 10:00 alle ore 19:00**, nella zona di mare antistante il litorale di Monte di Procida, all'interno dello specchio acqueo avente un raggio 0,48 miglia nautiche incentrato nelle coordinate nautiche in WGS84 (*datum*) di seguito indicate e meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente, avrà luogo **una regata velica denominata *"C1 – IVª Tappa – Classe "ILCA"***:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
01	Lat. 40°48'06"N	Long. 014°01'30"E

In virtù di quanto sopra,

O R D I N A

Articolo 1
Navigazione in prossimità della regata velica

1. Nel giorno e negli orari indicati nel "*rende noto*", i comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi delle unità navali impegnate nella regata velica in parola, dovranno tenersi a debita distanza dalle stesse e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo alla sicurezza della navigazione

Articolo 2
Prescrizioni per l'organizzatore della regata

1. L'organizzatore della regata velica ricopre il ruolo di responsabile della stessa e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali ad essa connesse. A tale scopo, lo stesso dovrà assicurarsi che ai partecipanti siano illustrate, prima dell'inizio degli allenamenti, le regole e le modalità, nonché ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'evento.

2. L'organizzatore della regata velica di cui in premessa, in persona del presidente pro-tempore, oltre ad osservare tutte le disposizioni previste da norme e regolamenti che disciplinano a vario titolo tali eventi nonché quelle indicate nell'Ordinanza n. 59/2021 citata in preambolo, è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni di carattere generale concernenti aspetti di competenza connessi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare:

- **a)** assicurarsi che le unità a vela che parteciperanno alla manifestazione sportiva non navighino ad una distanza inferiore a 300 metri dalla costa;
- **b)** garantire, in relazione al numero di partecipanti, la costante presenza di un congruo numero di unità da diporto di supporto, in possesso della documentazione prevista in corso di validità e dotate di idonee dotazioni di sicurezza e di apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) portatile. I conduttori di tali unità di supporto, dovranno prestare particolare attenzione a eventuali pericoli presenti e vigilare affinché non vi siano incidenti ai partecipanti o per eventuali estranei alla manifestazione;
- **c)** provvedere con le unità sopracitate, a fornire ogni tipo di assistenza/soccorso ai partecipanti in

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0005116 - Ingresso - 29/03/2023 - 13:00

difficoltà;

d) seguire dettagliatamente le fasi dell'evento, assicurandosi che lo stesso si svolga sulla rotta tracciata lungo i punti di coordinate sopra elencati;

e) assicurarsi che i partecipanti non escano fuori dalla rotta sopra indicata e che non vi siano intralci da parte di unità navali terze;

f) assicurarsi che durante la manifestazione siano osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni sportive nazionali e internazionali di categoria;

g) comunicare alla Sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli a mezzo *e-mail* oppure all'utenza telefonica, l'ora di inizio e conclusione della manifestazione, nonché il numero effettivo di unità impegnate e di partecipanti;

h) sospendere o interrompere immediatamente l'evento, nel caso in cui le condizioni meteo-marine dovessero repentinamente mutare divenendo non favorevoli o peggio avverse, comunicando la decisione alle Sale operative dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e dell'Ufficio Circondariale marittimo di Procida nelle modalità sopra descritte;

i) interrompere la manifestazione, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti ovvero di terzi (imbarcazioni/natanti) non autorizzati presenti, in caso di intralcio della rotta seguita. A tal fine l'organizzatore potrà consentire la ripresa dello svolgimento della manifestazione esclusivamente all'accertato ripristino delle condizioni di sicurezza lungo l'intero tracciato (assenza di terzi non autorizzati);

j) provvedere, se nel corso dell'evento si verificano eventi straordinari che possono avere ovvero hanno ripercussioni sulla sicurezza della navigazione o sulla incolumità dei partecipanti, ad informare tempestivamente l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e l'Ufficio Circondariale marittimo di Procida sul canale VHF 16 oppure sul numero di emergenza 1530;

k) vigilare sul rispetto da parte dei partecipanti delle disposizioni vigenti sulla sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino;

l) adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di che trattasi.

3. Resta in facoltà all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli o dell'Ufficio Circondariale marittimo di Procida di interrompere, in qualsiasi momento anche verbalmente, le manifestazioni oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 3
Verifiche preliminari sulle unità partecipanti

1. Fermo restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore dovrà avere cura di ammettere a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalle competenti federazioni sportive, regolarmente assicurate sulla responsabilità civile e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza.

Articolo 4
Obblighi e prescrizioni per i partecipanti

1. Ai partecipanti alla manifestazione è fatto obbligo di usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti e/o lesioni a terzi, nonché di osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione, delle norme per prevenire gli abbordi in mare (ColReg '72) e delle ulteriori previste dai regolamenti dell'attività sportiva delle federazioni sportive nazionali e internazionali di categoria.

Articolo 5
Disposizioni finali e sanzioni

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione della manifestazione sportiva sopra definita. Pertanto la presente Ordinanza non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di

altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.

2. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:

- **a)** se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
- **b)** per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "*Ordinanze*" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze.

5. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIO ATELLA
Comandante
In Data/On Date:
mercoledì 22 marzo 2023 17:55:06

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0005116 - Ingresso - 29/03/2023 - 13:00

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0005116 - Ingresso - 29/03/2023 - 13:

Planimetria allegata

Nota: ***la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente l'area interessata dalla regata di cui alla presente Ordinanza***